



La riforma statutaria del 2004

1. Introduzione

Con riferimento all'obiettivo specifico intersettoriale n. 2, avente ad oggetto "1970-2020: 50 anni di regionalismo. Interventi di raccolta e studio", si rappresenta la disamina fatta in relazione alla documentazione attinente l'ambito tematico n. 3 "La Riforma statutaria del 2004", assegnato al gruppo di lavoro n. 3. Tale attività ha riguardato la realizzazione di una ricerca documentale sulla suddetta tematica, basata sull'utilizzo delle fonti disponibili presso il Polo culturale "Mattia Preti" ovvero fondo biblioteca, fondo emeroteca e fondo documentale.

➤ Analisi storico-giuridica e politologica della nascita del regionalismo italiano

Sinteticamente l'evoluzione del regionalismo in Italia, e dunque il dibattito istituzionale in tema di centralizzazione/decentramento, - dalla scelta costituente alla c.d. "stagione" delle riforme costituzionali (1999-2001) - può essere suddivisa essenzialmente in quattro fasi:

1. formazione in Italia di uno Stato unitario centralizzato a seguito dell'unificazione d'Italia (1861);
2. scelta regionalista in assemblea costituente ovvero nascita di un assetto istituzionale "intermedio" tra lo Stato federale e l'ordinamento unitario accentrato (anni 1946-1953);
3. attuazione delle previsioni del dettato costituzionale (anni 1968-1977);
4. riforma del titolo V della Costituzione.

Ad oltre settant'anni dall'approvazione della Carta costituzionale e a quasi vent'anni dalla revisione del suo Titolo V, il regionalismo italiano è ancora in cerca di identità; dall'idea di Regione come circoscrizione di decentramento del periodo immediatamente successivo all'unificazione del Regno d'Italia si è passati ad un'idea di Regione come ente territoriale dotato di forme di autonomia del periodo costituente.



Consiglio regionale della Calabria

Difatti, con la nascita della Repubblica avvenuta il 2 giugno 1946, in seguito a un referendum popolare a suffragio universale, l'Assemblea costituente introdusse una cesura nella natura dello Stato italiano con l'approvazione del titolo V della Costituzione, intitolato "Le Regioni, le Province, i Comuni". Ne deriva che l'istituzione dell'ordinamento regionale, preceduto dall'inserimento dell'autonomia degli enti locali tra i principi fondamentali, ha rappresentato, al pari della giustizia costituzionale e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario dal potere esecutivo, un elemento di forte discontinuità nell'evoluzione della forma di Stato.

Nonostante il timore per alcune tendenze separatiste e la preoccupazione per i difficili problemi sociali ed economici della ricostruzione, nei Padri costituenti maturò la convinzione che diverse zone del paese avrebbero costituito un potenziale focolaio di movimenti antiunitari se non si fossero introdotte istituzioni volte a promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e alle decisioni politiche.

Di conseguenza, ribaltando molte delle impostazioni culturali e politiche che avevano alimentato la formazione dello Stato nazionale, la Costituzione repubblicana afferma per la prima volta la compatibilità tra natura unitaria dello Stato e decentramento politico. I costituenti, quindi, scelsero di dar vita a un assetto istituzionale "intermedio" tra lo Stato federale e l'ordinamento unitario accentrato. La chiave per comprendere l'"idea" di Regione regolata nel titolo V della Costituzione deve essere trovata nella formula dell'art. 5 Cost., che simboleggia il coagulo delle posizioni diverse attorno a un punto comune, rappresentato dalla volontà di affermare i principi dell'autonomia e del decentramento e di evitare che nella distribuzione delle competenze vada perduta l'unità del paese, che il pluralismo territoriale generi una contrapposizione istituzionale.

Natura unitaria dello Stato e distribuzione territoriale del potere politico sono considerati valori complementari, due poli contrapposti ma inscindibili, dal momento che l'assetto istituzionale (Stato, Regioni ed enti locali) risulta composto da ordinamenti autonomi, ma integrati all'interno di un medesimo sistema di valori e di principi individuato dalla Costituzione. Di conseguenza, al riconoscimento di condizioni costituzionali di autonomia si accompagna la previsione di efficaci poteri che consentano allo Stato di intervenire a salvaguardia dell'unitarietà del sistema, nonché al fine di evitare che le



Consiglio regionale della Calabria

differenze tra le comunità regionali incrinino i principi di eguaglianza (nel godimento dei diritti sociali ed economici) e di solidarietà (tra i territori).

L'autonomia delle Regioni che emerge dall'architettura del titolo V della Costituzione non si basa sul principio dispositivo ma si sviluppa su impulso dell'attività legislativa dello Stato: come bene emerge dall'art. 5 Cost., che utilizza l'espressione "promuove" per sottolineare il ruolo centrale dello Stato nel conformare l'autonomia delle comunità territoriali.

Dopo la lenta attuazione del modello originario introdotto dalla Costituzione, si sono succedute diverse riforme che hanno avviato un processo evolutivo ancora in corso. In particolare, le riforme costituzionali degli ultimi anni (l. cost. n. 1/1999, l. cost. nn. 2 e 3 del 2001, l. cost. 1/2012) hanno modificato l'articolazione territoriale dello Stato, dando vita ad un nuovo regionalismo.

L'attuazione delle riforme costituzionali sembra far evolvere il regionalismo italiano in direzione di un modello di maggiore decentramento, ma non senza palesi contraddizioni, come il nuovo accentramento dei poteri legislativi ed amministrativi in capo allo Stato, la disarticolazione del riparto costituzionale, le previsioni dell'art. 11, ecc.

Di conseguenza, la questione del regionalismo italiano rimane aperta e impegna la politica e gli studiosi del diritto costituzionale con interrogativi sugli interventi di riforma necessari per l'ulteriore evoluzione dell'ordinamento, anche per renderlo funzionale al processo di integrazione europea e ai cambiamenti indotti dall'internazionalizzazione dell'economia e dalla crisi finanziaria; nonché sulla conseguente trasformazione delle Regioni nel nuovo contesto della Carta costituzionale e sul ruolo che sono chiamate a giocare a livello nazionale – quale ente intermedio tra lo Stato e le autonomie locali – ed a livello europeo, anche alla luce delle modifiche istituzionali introdotte dal Trattato di Lisbona.

L'attuazione dell'autonomia finanziaria, il c.d. "federalismo fiscale", prevista dall'articolo 119 Cost., ha determinato una centralità del ruolo economico-finanziario delle Regioni, nonostante i limiti che l'intera riforma presenta, per via della congiuntura economica negativa.



Consiglio regionale della Calabria

Si è potenziata, infine, la partecipazione delle Regioni al processo di formazione ed attuazione del diritto europeo, sino alla modifica dei regolamenti interni dei Consigli regionali.

Restano da compiere scelte definitive in ordine all'attuazione del federalismo fiscale, alla determinazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti a tutti i cittadini, alla ricognizione dei principi fondamentali per l'esercizio della competenza legislativa concorrente, all'avvio del regionalismo differenziato di cui all'articolo 116 della Costituzione.

Da ultimo l'effettiva realizzazione di forme differenziate di autonomia potrebbe essere funzionale ad evitare ulteriori spinte di alcune porzioni di territorio verso un modello federale che contrasta con l'articolo 5 della Costituzione e che comunque non può essere realizzato in maniera sommaria e frammentata.

2. Ricerca documentale

L'indagine ha prodotto come obiettivo finale la ricognizione e la conseguente mappatura del materiale d'interesse custodito nei tre fondi che costituiscono il patrimonio del Polo culturale "Mattia Preti", reperito anche presso la sezione dedicata del Polo culturale "Mattia Preti" sul sito istituzionale dell'Ente <http://www.consiglioregionale.calabria.it/poloculturale/home.asp>.

La Calabria fu la prima Regione italiana ad adottare un nuovo Statuto dopo la revisione costituzionale del 2001. Conseguenza di tale primato è stato anche quello del primo ricorso alla Corte costituzionale contro un nuovo Statuto, ricorso che ha visto la Calabria perdente (sent. cost. n.2/2004). Oggi lo Statuto "corretto", nella sua versione finale, è la legge regionale n. 25/2004 (I deliberazione. n. 275 del 6 maggio 2004 e II deliberazione. n. 277 del 6 luglio 2004). A pochi anni di distanza anche tale testo, tuttavia, è stato soggetto a ben tre modifiche/revisioni.

La riforma del titolo V della Costituzione e di quindi dell'ordinamento regionale ha avuto inizio con la legge costituzionale n. 1 del 1999, con la quale sono state modificate alcune disposizioni del dettato originario della Carta relative agli statuti, alla titolarità della potestà regolamentare, alle modalità di elezione del Presidente della Giunta.



Consiglio regionale della Calabria

Successivamente, ha fatto seguito la legge cost. n. 2 del 2001, che ha esteso le suddette innovazioni alle Regioni a statuto speciale. Infine, è intervenuta la legge cost. n. 3 del 2001, che ha portato alla revisione dell'intero titolo V della parte II della Costituzione.

Il processo riformatore è continuato con altre riforme quali la legge n. 131 del 2003 (la c.d. legge "La Loggia"; la legge n. 42 del 2009 sul c.d. federalismo fiscale; la legge cost. n. 1 del 2012, che ha introdotto il pareggio di bilancio e gli altri interventi sottoindicati:

1. L. cost. 9 febbraio 1963, n. 2 "Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione";
2. L. cost. 27 dicembre 1963, n. 3 "Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise;
3. L. cost. 22 novembre 1967, n. 2 "Modificazioni dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale;
4. L. cost. 16 gennaio 1989, n. 1 "Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione";
5. L. cost. 4 novembre 1991, n. 1 "Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione";
6. L. cost. 6 marzo 1992, n. 1 "Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto";
7. L. cost. 29 ottobre 1993, n. 3 "Modifica dell'articolo 68 della Costituzione";
8. L. cost. 22 novembre 1999, n. 1 "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni";
9. L. cost. 23 novembre 1999, n. 2 "Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione";
10. L. cost. 17 gennaio 2000, n. 1 "Modifica dell'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero";
11. L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1 "Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero":



Consiglio regionale della Calabria

- 12.L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- 13.L. cost. 30 maggio 2003, n. 1 “Modifica dell'articolo 51 della Costituzione”;
- 14.L. cost. 2 ottobre 2007, n. 1 “Modifica dell'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte”;
- 15.L. cost. 20 aprile 2012, n. 1 “Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale”;
- 16.Legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario”;
- 17.Legge 28 luglio 1971, n. 519 “Approvazione, ai sensi dell’articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Calabria”;
- 18.Legge 23 febbraio 1995, n. 43 “Nuove norme per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario”;
- 19.Legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- 20.Legge 15 maggio 1997, n. 127 (Bassanini bis) “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;
- 21.Legge 16 giugno 1998, n. 191 (Bassanini ter) “Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica”;
- 22.Legge 8 marzo 1999, n. 50 (Bassanini quater) “Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998”;
- 23.Legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per l’adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”;
- 24.Legge 4 febbraio 2005, n. 11 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”;



Consiglio regionale della Calabria

25. Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”.

In particolare, le riforme del 1999 e del 2001 hanno riconosciuto una più chiara e piena autonomia statutaria delle Regioni. In tal senso, la Calabria è stata la prima Regione a dotarsi di un nuovo Statuto dopo la revisione costituzionale del 2001. Di seguito, gli atti fondamentali che hanno portato all’approvazione della carta statutaria nella sua versione finale ossia la legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, recante: “Statuto della Regione Calabria”:

- prima deliberazione: n. 215 del 13 maggio 2003;
- seconda deliberazione: n. 234 del 31 luglio 2003;
- pubblicazione sul BURC: n. 14 dell’1 agosto 2003, supplemento straordinario n. 4 del 6 agosto 2003;
- sentenza costituzionale n. 2/2004;
- prima deliberazione: n. 275 del 6 maggio 2004;
- seconda deliberazione: n. 277 del 6 luglio 2004.

Comunque, a pochi anni di distanza dal testo definito con la l.r. 25/2004, esso è stato soggetto a modifiche e revisioni, per come indicato di seguito:

- Legge regionale 20 aprile 2005, n. 11 “Integrazione della Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, recante: “Statuto della Regione Calabria”;
- Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 2 “Istituzione e disciplina della Consulta Statutaria” (abrogata);
- Legge regionale 17 agosto 2009, n. 25 “Norme per lo svolgimento di «elezioni primarie» per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale”: il Governo, con delibera del C.d.M. del 2 ottobre 2009 ha impugnato gli articoli 2, 9, commi 1 e 4, lett. a) e b), 13, comma 3, lett. b), e 15, comma 3 della presente legge. La Regione Calabria, non costituitasi in giudizio, ha provveduto a modificare le disposizioni impuginate con due successive leggi regionali, la 38/2009 e la 44/2009. Il Governo, in virtù del diritto sopravvenuto, ha deliberato la rinuncia al



Consiglio regionale della Calabria

ricorso e la Corte costituzionale con ordinanza n. 148/2010 ha dichiarato estinto il processo);

- Legge regionale 29 ottobre 2009, n. 38 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 agosto 2009, n. 25, recante: «Norme per lo svolgimento di elezioni primarie per la selezione di candidati alla elezione di Presidente della Giunta regionale»;
- Legge regionale 19 gennaio 2010, n. 3 “Modifiche allo Statuto della Regione Calabria”;
- Legge regionale 9 novembre 2010, n. 27 “Abrogazione del comma 4 bis dell’articolo 35 dello Statuto della Regione Calabria”;
- Legge regionale 10 agosto 2011, n. 28 “Abrogazione di leggi regionali e adeguamento del sistema normativo”;
- Legge regionale 6 agosto 2012, n. 34 “Modifiche allo Statuto della Regione Calabria”;
- Legge regionale 10 settembre 2014, n. 18 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)”;
- Legge regionale 6 luglio 2015, n. 15 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)”.

La procedura di formazione dello Statuto è ora, in un certo qual senso, “paracostituzionale”, ossia ricorda quella prevista dall’art. 138 per l’approvazione delle leggi costituzionali e di revisione, pur con differenze ben note. Si richiede, infatti, una doppia delibera del Consiglio regionale, ad intervallo non inferiore a due mesi e a maggioranza assoluta dei componenti. In seguito, si può avere una pronuncia referendaria se richiesta entro tre mesi dalla pubblicazione dell’atto, da parte di un cinquantesimo degli elettori della Regione o di un quinto dei consiglieri. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.



Consiglio regionale della Calabria

Concentrandosi sulla sua struttura ed articolazione interna, lo Statuto calabrese non contiene un preambolo e si compone di cinquantanove articoli, suddivisi in dodici titoli:

| |
|---|
| TITOLO I Principi fondamentali |
| TITOLO II La partecipazione popolare |
| TITOLO III Organi della Regione |
| TITOLO IV Sistema di elezione, ineleggibilità, incompatibilità |
| TITOLO V Procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali |
| TITOLO VI Rapporti con gli Enti locali |
| TITOLO VII Ordinamento amministrativo |
| TITOLO VIII Finanza, Bilancio, Demanio e patrimonio |
| TITOLO IX Attività economiche regionali e soggetti privati |
| TITOLO X Strumenti di garanzia |
| TITOLO XI Revisione dello Statuto |
| TITOLO XII Norme transitorie e finali |

Si tratta di una struttura tutto sommato ordinaria e con un numero di articoli nella media degli altri Statuti approvati.

Relativamente ai contenuti delle disposizioni statutarie, l'art. 123 della Cost. individua espressamente gli oggetti di disciplina degli Statuti ovvero il c.d. contenuto necessario: forma di governo, principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, esercizio del diritto di iniziativa e del referendum, pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali, Consiglio delle autonomie locali.

La documentazione di riferimento è stata censita attraverso un report formato Excel che si allega, ove sono riportati i seguenti dati: autore, titolo, tipologia documento, casa editrice ed anno, inventario, collocazione e link.

Si indicano, altresì, le sottosezioni di riferimento:

- **Catalogo – Archivio documentale**: in questa sezione è possibile consultare l'intero patrimonio documentale prodotto dal Consiglio regionale della Calabria nell'esercizio delle sue funzioni fin dall'anno della sua istituzione;
- **Catalogo – Download pubblicazioni**: in questa sezione è possibile consultare online le pubblicazioni edite dal Consiglio regionale della Calabria o quelle realizzate con il contributo dello stesso:



Consiglio regionale della Calabria

- Vademecum del Consigliere regionale
<http://www.consiglioregionale.calabria.it/poloculturale/default.asp?selez=publicazioni&page=3>
- Rapporti sulla legislazione regionale

- **Servizi – Spoglio periodici:** bollettino bibliografico di segnalazione delle principali novità in materia sociale, politica, giuridica e legislativa:
 - Le Regioni
http://www.consiglioregionale.calabria.it/poloculturale/default.asp?selez=risultato_ricerca
 - Parlamenti regionali
http://www.consiglioregionale.calabria.it/poloculturale/default.asp?selez=risultato_ricerca&cmdScroll=1
 - Le Istituzioni del federalismo
http://www.consiglioregionale.calabria.it/poloculturale/default.asp?selez=risultato_ricerca

- **Servizi – Banche dati:** sistema integrato di ricerca, aggiornamento e approfondimento giuridico e sezioni con focus specifici su particolari tematiche.

- **Servizi – Rassegna storica:** in questa sezione è riportata la rassegna stampa prodotta dalle strutture del Consiglio regionale della Calabria, dal 1971 al 2006:
 - rassegna stampa giornaliera, con un arco temporale di consultazione che va dal 1991 al 2006;
 - rassegna stampa storico-tematica, che comprende dossier prodotti dal 1971 al 2005.

Per l'attività di cui sopra, si evidenzia, altresì, la documentazione reperita sui principali motori di ricerca relativa alla riforma del Titolo V della Costituzione:



Consiglio regionale della Calabria

- “Banca dati” del sito istituzionale della Camera dei deputati
<https://www.camera.it/leg18/292>;
- Piattaforma didattica sulla Costituzione italiana
https://piattaformacostituzione.camera.it/4?scheda_contenuto=7:

La revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

- Il nuovo riparto delle competenze tra Stato e Regione. La competenza legislativa concorrente;
 - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
 - Il nuovo riparto delle competenze tra Stato e Regione. La competenza legislativa esclusiva:
 - Indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione. Sintesi dei principali argomenti delle audizioni;
 - Rassegna stampa raccolta in occasione dell'esame del disegno di legge costituzionale A.S. 4809 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";
 - La riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. Raccolta di dottrina (gennaio -novembre 2001);
 - La riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. Raccolta di dottrina (novembre 2001-gennaio 2002).
- “Banca dati e documentazione” del sito istituzionale dell’Ente
<http://www.consiglioregionale.calabria.it/portale/BancheDati/Leggi/LeggiForm>
 - Statuti delle 14 Regioni ad autonomia ordinaria sui relativi siti istituzionali con normativa di riferimento:
 - **ABRUZZO**
<http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/affassweb/statuto.asp>
 - **BASILICATA**



Consiglio regionale della Calabria

https://consiglio.basilicata.it/pagina_base.html?sub_menu_id=200420§ion_id=200796

▪ **CAMPANIA**

http://www.consiglio.regione.campania.it/portal/page?_pageid=33,8089&_dad=portal&_schema=PORTAL

▪ **EMILIA ROMAGNA**

<https://www.assemblea.emr.it/lassemblea/istituzione/statu>

▪ **LAZIO**

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioregionale/?vw=contenutid_ettaglio&id=7#.XodOzjB7IYc

▪ **LIGURIA**

<https://www.regione.liguria.it/amministrazione-trasparente-consiglio-regionale/disposizioni-general/atti-general/statuti-e-leggi-regionali.html>

▪ **LOMBARDIA**

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=Irst2008051400001&view=showdoc&iddoc=Irst2008051400001&selnode=Irst2008051400001

▪ **MARCHE**

https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi_regionali_e_regolamenti/index.php?var=statuto

▪ **MOLISE**

<http://consiglio.regione.molise.it/statuto>

▪ **PIEMONTE**

http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/home_statuto.html

▪ **PUGLIA**

<https://www.consiglio.puglia.it/> in “Informazione legislativa”;

▪ **TOSCANA**



Consiglio regionale della Calabria

<http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-02-11>

▪ **UMBRIA**

<http://consiglio.regione.umbria.it/assemblea-legislativa/statuto-regolamenti/statuto>

▪ **VENETO**

<http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pageContainer.jsp?n=3&p=3&c=2&e=9&t=0&>

○ Sito del CALRE

<http://www.parlamentiregionali.it/statuti-e-regolamenti/index.php>

○ Sito dell'Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie

<http://www.issirfa.cnr.it/statuti-regioni-ordinarie.html>

Si segnala che nell'attività di ricerca degli Statuti regionali di cui sopra, nella homepage dei siti istituzionali è presente una sezione dedicata al 50esimo della Regione. In particolare, sul sito dell'Assemblea regionale del Piemonte si legge: "Due importanti anniversari ricorreranno nel 2020: **il 50° dell'istituzione della Regione Piemonte e il 15° anniversario della promulgazione dello Statuto regionale**. Ricorrenze che costituiscono un'opportunità di bilancio sul ruolo e le attività svolte dalla Regione Piemonte fino a oggi e che permetteranno, lungo tutto l'arco dell'anno, di ripercorrere gli avvenimenti salienti e riscoprire personaggi e tradizioni che fanno parte della storia e della cultura piemontese. A tal fine, il Consiglio e la Giunta regionale promuoveranno numerosi eventi pubblici in cui saranno direttamente coinvolti cittadini, amministratori locali, aziende, associazioni, istituzioni universitarie e scolastiche e media. Saranno inoltre coinvolti da protagonisti tutti coloro e tutte le realtà che festeggeranno 50 anni nel 2020".

[http://www.cr.piemonte.it/web/comunicazione/speciale-eventi/9107-50esimo.](http://www.cr.piemonte.it/web/comunicazione/speciale-eventi/9107-50esimo)



Consiglio regionale della Calabria

3. Conclusioni: riforma statutaria del 2004

La ricerca documentale effettuata ha consentito di delineare in modo chiaro le scelte statutarie del legislatore calabrese con l'approvazione della legge regionale n. 25/2004 e dei successivi interventi di riforma.

In particolare, in ordine alla forma di governo, il legislatore calabrese ha mantenuto la forma di governo "scelta" dallo Stato, ovvero quella definita dai giuristi semi-presidenziale impura o neo-parlamentare impura, basata sull'elezione diretta del Presidente della Giunta e sulla conseguente applicazione del principio *aut simul stabunt aut simul cadent*. In tale modello emergono con chiarezza i preminenti poteri del Presidente della Giunta sia su quest'ultima che sul Consiglio. In particolare, si annovera:

- il plusvalore politico derivante dall'elezione diretta;
- la vittoria del candidato presidente quale fattore decisivo per determinare la coalizione vincente attraverso il premio di maggioranza con conseguente personalizzazione della competizione elettorale;
- il potere di nomina e di revoca del Vice-Presidente e degli assessori, anche esterni;
- la funzione di direzione della politica della Giunta e la relativa responsabilità;
- la potestà regolamentare;
- l'assenza di una vera e propria mozione di fiducia nei confronti del Consiglio, temperata dall'approvazione consiliare delle dichiarazioni programmatiche per la legislatura rese dal Presidente eletto e dei relativi aggiornamenti (art. 16);
- lo scioglimento automatico del Consiglio in caso di mozione di sfiducia consiliare al Presidente e/o alla Giunta, in base al principio *simul stabunt simul cadent*;
- la facoltà di proporre la questione di fiducia anche <<su questioni particolarmente rilevanti per la collettività regionale >> (art. 37, comma 3);
- l'abrogazione della Consulta statutaria.

In sintesi, la forma di governo della Regione Calabria si è evoluta in due fasi: la prima sostanzialmente assembleare dal 1970 al 1999, per come prevista nel primo Statuto del 1971; la seconda di tipo presidenziale a far data dal 2000 ad oggi, con un rafforzamento dei poteri del Presidente della Giunta.



Consiglio regionale della Calabria

Con riferimento all'organizzazione della Regione, organi regionali, ai sensi dell'art. 121 della Cost., sono il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Inoltre, l'art. 123, ultimo comma, menziona anche il Consiglio delle Autonomie locali, con funzioni consultive nell'ambito dei rapporti tra Regione ed enti locali. Esso non è stato inserito nel novero degli organi individuati dall'art. 121 Cost., in quanto non caratterizza la forma di governo come i tre suddetti organi richiamati sopra, dotati dei requisiti della reciproca parità giuridica e dell'indefettibilità; inoltre, essi sono organi aventi, altresì, rilevanza esterna. Tali caratteri non appaiono riferibili al Consiglio delle Autonomie, titolare di funzioni consultive e istituzionalmente dotato di un raggio d'azione circoscritto all'interno dei confini regionali.

Comunque, le Regioni, nell'ambito dei propri poteri di autonomia organizzativa, possono creare nuovi organi, prevedendoli nella Carta statutaria o nelle leggi regionali, purché, come ha chiarito la Corte costituzionale con riferimento alle Consulte svolgano funzioni sostanzialmente amministrative.¹

Con riferimento a tale aspetto, nello Statuto calabrese sono previsti i seguenti organismi: il Difensore civico (art. 6) e la Commissione per le pari Opportunità (art. 8). Nelle disposizioni statutarie erano menzionati anche la Consulta dell'ambiente (art. 7), il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (art. 56) e la Consulta statutaria (art. 57) ma tali soggetti sono stati abrogati dall'art. 6 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3.

Gli organismi vigenti sono inseriti nel titolo relativo alla partecipazione popolare, anche se in virtù delle funzioni esercitate e delle finalità perseguite, sarebbe più opportuna la loro collocazione nel titolo X, rubricato "Strumenti di garanzia".

Inoltre, nell'art. 26 "Regolamenti del Consiglio" sono indicati due organismi: la Giunta delle elezioni e la Giunta per il Regolamento, la cui istituzione e disciplina sono rimandate al Regolamento interno del Consiglio regionale.

Le disposizioni statutarie contengono, altresì, la disciplina di oggetti diversi: il c.d. contenuto ulteriore. Su quest'ultimo aspetto il legislatore calabrese fa riferimento alle disposizioni di principio, esplicitando, con tali enunciazioni, i tratti distintivi dell'identità

¹ Sentenza n. 12 del 2006 e sentenza n. 200 del 2008, dove in quest'ultima si precisa che le attribuzioni degli organi di garanzia <<non possono né precludere né, in alcun modo, limitare la competenza degli organi giurisdizionali, ordinari o amministrativi, eventualmente richiesti, nei modi rituali, di pronunciarsi sui medesimi atti già oggetto di valutazioni da parte della Consulta statutaria>>, e che le stesse decisioni delle Consulte possono diventare oggetto di un giudizio di legittimità dei competenti organi giudiziari.



Consiglio regionale della Calabria

regionale in relazione alla sua diversità storico-culturale e tracciando, al contempo, una sorta di “programma” di governo di un soggetto istituzionale caratterizzato da autonomia costituzionalmente prevista.

Nello specifico, nel corpo normativo di riferimento vi è un'estensione quantitativa di tali principi, nonché un incremento della loro differenziazione/o specificazione, investendo ambiti tematici plurimi e differenziati: il riconoscimento dei diritti delle fasce più deboli della popolazione, il sostegno della famiglia, il riconoscimento delle formazioni sociali, culturali, economiche e politiche, il riconoscimento delle formazioni sociali, culturali, economiche e politiche, ecc.

Infatti, il corposo ampliamento della presenza degli enunciati di principio nella seconda stagione statutaria ha riattivato l'interesse della dottrina ed anche della Corte costituzionale (sentenze nn. 372, 378 e 379 del 2004) che ha affrontato il problema della qualificazione giuridica delle disposizioni statutarie di principio o “programmatiche”, con particolare riferimento a quel tipo di norme che definiscono valori, diritti, finalità e obiettivi regionali. Il giudice costituzionale, senza investire il merito delle disposizioni in questione, argomenta in ordine alla loro “natura” e alla loro “portata”, stabilendo che, per le censurate enunciazioni di principio, <<anche se materialmente inserite in un atto-fonte, non può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi esse precipuamente sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento dell'approvazione dello Statuto>>.